

Legge regionale 02 febbraio 2005 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005).

Art. 9

(Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione europea)

1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 151 e all'articolo 6, comma 103, notificate alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima.